



CITTA' DI VERBANIA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE E
DELLE SUE ARTICOLAZIONI**
(commissioni e conferenza capigruppo)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 29 marzo 2001

modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 5 del 26 gennaio 2009, n. 31 del 31 marzo 2009, n. 93 del 18 dicembre 2014, n. 55 del 07 giugno 2018, n. 26 del 20 luglio 2023, n.23 del 7 marzo 2025

INDICE

PARTE I ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Regolamento – Oggetto – Finalità
- Art. 2 Interpretazione del regolamento
- Art. 3 Durata in carica del Consiglio e delle sue articolazioni
- Art. 4 Sede delle adunanze

TITOLO II PRESIDENZA

- Art. 5 Presidenza del Consiglio Comunale
- Art. 6 Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti
- Art. 7 Funzioni del Presidente del Consiglio Comunale
- Art. 8 Presidenza e Vicepresidenza del Consiglio - Sedute - Adempimenti preliminari
- Art. 9 Ufficio di Presidenza

TITOLO III I GRUPPI CONSILIARI

- Art. 10 Composizione
- Art. 11 Gruppo Misto
- Art. 12 Denominazione
- Art. 13 Conferenza dei Capigruppo
- Art. 14 Attribuzioni

TITOLO IV COMMISSIONI COMUNALI

- Art. 15 Costituzione
- Art. 16 Commissioni Comunali di settore
- Art. 17 Insediamento
- Art. 18 Notizie sulla costituzione
- Art. 19 Convocazione
- Art. 20 Funzionamento delle commissioni comunali permanenti
- Art. 21 Funzioni delle commissioni comunali permanenti
- Art. 22 Segreteria delle commissioni, verbale delle sedute, pubblicità dei lavori
- Art. 23 Assegnazione affari

TITOLO V COMMISSIONI SPECIALI

- Art. 24 Commissioni d'indagine riservata
- Art. 25 Commissioni di studio e consulte

TITOLO VI COMMISSIONI CONSILIARI D'INCHIESTA E DI CONTROLLO

- Art. 25 bis Commissioni Consiliari d'Inchiesta e di controllo

**PARTE II
CONSIGLIERI COMUNALI**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

Art. 26 Consiglio e consiglieri comunali

**TITOLO II
MANDATO ELETTIVO**

Art. 27 Consiglieri comunali
Art. 28 Entrata in carica – Convalida
Art. 29 Dimissioni
Art. 30 Decadenza e rimozione dalla carica
Art. 31 Sospensione dalle funzioni

**TITOLO III
DIRITTI**

Art. 32 Diritto d'iniziativa
Art. 33 Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni
Art. 34 Interrogazione e risposta Art. 35 Interpellanza e risposta
Art. 36 Mozione
Art. 37 Svolgimento delle mozioni
Art. 38 Ordine del giorno
Art. 39 Emendamenti alle mozioni e ordini del giorno
Art. 40 votazione delle mozioni e ordini del giorno
Art. 41 Natura del documento

**TITOLO IV
ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO**

Art. 42 Diritti di esercizio del mandato elettivo
Art. 43 Partecipazione alle adunanze Art. 44
Obbligo di non partecipazione
Art. 45 Responsabilità personale – Esonero

**TITOLO V
NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI**

Art. 46 Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco
Art. 47 Nomine e designazioni di consiglieri comunali
Art. 48 Funzioni rappresentative
Art. 48 bis Nomina e competenze del consigliere delegato

**PARTE III
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**TITOLO I
CONVOCAZIONE**

Art. 49 Competenza
Art. 50 Convocazione
Art. 51 Ordine del Giorno
Art. 52 Avviso di convocazione – Consegna - Termini - Pubblicazione - Diffusione

Art. 53 Deposito degli atti

TITOLO II ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 54 Validità delle sedute nel Consiglio Comunale - Seduta di prima convocazione

Art. 55 Verifica numero legale

Art. 56 Seduta di seconda convocazione

TITOLO III PUBBLICITA' E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE

Art. 57 Sedute pubbliche

Art. 58 Sedute segrete

Art. 59 Adunanze aperte

TITOLO IV DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 60 Ordine delle sedute

Art. 61 Comportamento dei consiglieri

Art. 62 Comportamento del pubblico

Art. 63 Partecipazione al Consiglio Comunale di soggetti esterni

TITOLO V ORDINE DEI LAVORI

Art. 64 Svolgimento delle sedute

Art. 65 Svolgimento degli interventi

Art. 66 Dichiarazione di voto

Art. 67 Mozione d'ordine

Art. 68 Rinvio in commissione

Art. 69 Questione pregiudiziale e sospensiva

Art. 70 Fatto personale

Art. 71 Termine dell'adunanza

TITOLO VI PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - VERBALE

Art. 72 Partecipazione del Segretario Generale del Comune all'adunanza

Art. 73 Verbale delle adunanze

PARTE IV DELIBERAZIONI E VOTAZIONI

TITOLO I PUBBLICAZIONE, REVOCA E MODIFICA DELLE DELIBERAZIONI

Art. 74 Pubblicazione delle deliberazioni

Art. 75 Revoca e modifica delle deliberazioni

TITOLO II LE VOTAZIONI

Art. 76 Validità delle votazioni

Art. 77 Forme di votazione

Art. 78 Votazione in forma palese

Art. 79 Votazioni a scrutinio segreto
Art. 80 Irregolarità nella votazione
Art. 81 Esito della votazione
Art. 82 Deliberazioni immediatamente eseguibili

PARTE V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 83 Entrata in vigore
Art. 84 Diffusione

PARTE I
ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Regolamento – Oggetto – Finalità

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni (Commissioni e Conferenza dei Capigruppo), i diritti e le prerogative dei consiglieri comunali, le forme di garanzia e partecipazione delle minoranze.

Per minoranze si intendono i consiglieri eletti in liste che non hanno sottoscritto il programma del Sindaco durante la campagna elettorale o i Consiglieri già appartenenti alla maggioranza che abbiano dichiarato di ritirare la loro adesione.

2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio Comunale, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Generale e dei Vicepresidenti.

Art. 2

Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, in forma scritta, al Presidente del Consiglio Comunale, il quale decide sentito il parere del Segretario Generale e dei Vicepresidenti. Della decisione presa viene data comunicazione ai capigruppo entro 10 giorni dal ricevimento dell'eccezione.

2. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative alla interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte in forma scritta al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate con il Segretario Generale ed i Vicepresidenti. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al primo comma.

3. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ulteriori eccezioni.

Art. 3

Durata in carica del Consiglio e delle sue articolazioni

1. Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti e dura in carica, in base alle vigenti leggi, unitamente alle commissioni permanenti di settore ed alle rispettive presidenze, sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che rendono necessaria l'adozione.

Art. 4

Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso l'apposita sala civica di "Palazzo Flaim".

2. La parte principale della sala, mantenuta arredata con dignità, ordinata ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio Comunale, al

Segretario ed alla Giunta. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale può stabilire, in accordo con i capigruppo, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla predetta sede quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità della sede stessa o sia motivato da valide ragioni, situazioni particolari, esigenze od avvenimenti.

Il luogo prescelto deve consentire la presenza del pubblico e garantire ai consiglieri il normale svolgimento delle loro funzioni.

4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione e nel manifesto che pubblicizza l'adunanza.

5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, all'esterno della sede ove essa è tenuta, vengono esposte le bandiere dello Stato, della Regione Piemonte, del Comune e quella europea.

TITOLO II PRESIDENZA

Art. 5

Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale nella sua prima seduta, riservata alla convalida degli eletti, procede all'elezione, nel proprio seno, del Presidente e di due Vicepresidenti, di cui almeno uno appartenente alla minoranza.

Art. 6

Elezione del Presidente e dei Vicepresidenti

1. La votazione del Presidente avviene a scrutinio segreto e con voto limitato ad una sola preferenza. Nella prima votazione è richiesta per l'elezione la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune. Qualora nessun candidato ottenga la suddetta maggioranza, si procede in una seduta successiva, da tenersi dopo un periodo di tempo compreso tra i sette ed i quattordici giorni, ad un'ulteriore votazione in cui risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nel caso in cui nessun candidato ottenesse tale maggioranza, si procederà, nella stessa seduta, ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti verrà eletto il consigliere più "anziano" in base ai risultati elettorali.

2. Eletto il Presidente, si procede successivamente all'elezione dei due Vicepresidenti. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, in considerazione che almeno uno di essi deve appartenere alla "minoranza". In caso di parità di voti, che non consente di eleggere uno od entrambi i Vicepresidenti, si procede, nella stessa seduta, ad un'ulteriore votazione sui candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti risulta/risultano eletto/i il consigliere o i consiglieri più "anziano" in base ai risultati elettorali. E' "Vicepresidente Vicario" il più anziano di età tra gli eletti. Egli supplisce il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di sua assenza od impedimento temporanei. In caso di assenza od impedimento per un periodo superiore ad un mese, si applicano al Vicepresidente Vicario i casi di incompatibilità previsti per il Presidente. Solo in caso di contemporanea assenza od impedimento sia del Presidente, che del Vicepresidente Vicario, i compiti assegnati alla presidenza sono svolti dall'altro Vicepresidente ed, in assenza anche di questi, dal "consigliere anziano".

3. Il Presidente del Consiglio Comunale, salvo i casi in cui sia previsto, non è componente di commissioni comunali permanenti, cui peraltro può intervenire.

4. La carica di Presidente del Consiglio Comunale è incompatibile con quella di capogruppo, di parlamentare, di amministratore regionale. Qualora il Presidente o il Vicepresidente in carica del Consiglio Comunale sia candidato ad elezioni politiche,

regionali o europee, è tenuto ad astenersi dall'esercizio delle proprie funzioni per tutta la durata della campagna elettorale.

5. Il Presidente ed i Vicepresidenti del Consiglio Comunale, per gravi e comprovati motivi, possono essere revocati a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati su proposta motivata e sottoscritta da un terzo dei consiglieri assegnati.

6. Il Presidente ed i Vicepresidenti non possono presiedere la discussione e la votazione della proposta di revoca che li riguarda. Nel caso in cui il Presidente ed uno dei due Vicepresidenti siano contemporaneamente sottoposti a proposta di revoca, la discussione e la votazione sono presiedute dall'altro Vicepresidente o, se anch'esso interessato da detta proposta, dal "consigliere anziano".

Art. 7

Funzioni del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio Comunale ed esercita le altre funzioni attribuitegli dal presente regolamento e dallo Statuto.

2. Il Presidente garantisce il regolare funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni previste dallo Statuto. Pertanto, in relazione ai compiti che la legge gli affida, nonché alle competenze del Consiglio, il Presidente:

- cura la costituzione delle commissioni comunali e vigila sul loro funzionamento;
- promuove e cura i rapporti con il Sindaco, la Giunta ed i singoli assessori, le istituzioni e le aziende speciali e gli altri enti ai quali il Comune partecipa.

3. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore ai 20 giorni, quando lo richiedono 1/5 dei consiglieri comunali o il Sindaco, ed entro 30 giorni se a richiederlo sono almeno tre consigli di quartiere, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste che devono essere specificate, anche sinteticamente, in un documento da sottoporre alla deliberazione del Consiglio Comunale, rispettando i disposti del presente regolamento.

4. Il Presidente riceve le proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno. Salvo diverso accordo con i proponenti, egli è tenuto ad iscriverle all'ordine del giorno del Consiglio entro i venti giorni successivi qualora siano presentati dal Sindaco, dalla Giunta o da 1/5 dei consiglieri; entro trenta giorni successivi qualora siano presentate da un numero inferiore di consiglieri. Egli riceve inoltre le interrogazioni e le interpellanze presentate dai consiglieri, che trasmette al Sindaco, disponendo per l'iscrizione all'ordine del giorno.

Art. 8

Presidenza e Vicepresidenza del Consiglio

Sedute - Adempimenti preliminari

1. La Presidenza delle sedute spetta al Presidente del Consiglio Comunale. In caso di assenza, decadenza o impedimento, presiede il Vicepresidente Vicario o, in sua assenza, l'altro Vicepresidente od, in caso di impossibilità anche di quest'ultimo, il "consigliere anziano" tra quelli presenti.

2. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo e assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto. Egli inoltre provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare ai Consiglieri, al Sindaco e agli Assessori secondo le limitazioni previste dal presente regolamento, al fine di regolare i tempi e assicurare le modalità del dibattito. Pertanto stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni,

il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei consiglieri.

4. Il Presidente ed i Vicepresidenti, quando non intervengono nell'esercizio delle loro funzioni, cedono la presidenza della seduta e svolgono il proprio intervento dai banchi dei Consiglieri.

Art. 9

Ufficio di Presidenza.

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni il Presidente si avvale di apposito ufficio, ubicato presso la Sede Civica, dotato di proprio personale, di attrezzature ed arredo idonei, potendo egli, altresì e comunque, richiedere la collaborazione del Segretario Generale, dei dirigenti o proporre l'acquisizione del parere di esperti e/o consulenti ed anche avvalersi, mediante contatti e/o visite, di esperienze maturate in analoghe strutture di altri Comuni similari.

2. Il Presidente ed i Vicepresidenti costituiscono lo "Ufficio di Presidenza" con il compito di esaminare le questioni di maggiore rilevanza che attengono allo svolgimento dei compiti di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, soprattutto tramite il personale comunale ad esso dedicato, è a disposizione di tutti i consiglieri per rispondere ad interrogativi, informazioni, richieste di precisazioni ed interpretazioni, sia delle norme vigenti (leggi, Statuto e regolamenti), sia delle deliberazioni adottate dalla Giunta e dal Consiglio Comunale, oltre ai pareri espressi dalle commissioni, ricercando e producendo, se richiesta, la relativa documentazione.

TITOLO III

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 10

Composizione

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di norma, un gruppo consiliare.

2. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti a un gruppo consiliare.

3. I singoli gruppi risultati eletti devono comunicare per iscritto al sindaco e al segretario comunale il nome del Capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto. In assenza di tale designazione, assume la qualifica di capogruppo il consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.

4. I consiglieri che nel corso della tornata amministrativa decidono di distaccarsi dal proprio gruppo consiliare possono:

a) costituire un nuovo gruppo consiliare se risulta composto da un numero minimo di due consiglieri inviando al Presidente del Consiglio comunicazione, sottoscritta dai consiglieri che compongono il nuovo gruppo, che indichi denominazione e nominativo del capogruppo.

b) aderire ad un altro gruppo consiliare già esistente inviando al Presidente del Consiglio comunicazione sottoscritta congiuntamente al capogruppo del gruppo consiliare del quale intendono far parte

c) in ogni altro caso aderiscono al Gruppo Misto o lo costituiscono.

5. Ogni gruppo è tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio capogruppo, inviando comunicazione scritta al Presidente del Consiglio.

Art. 11

Gruppo Misto

1. Il Gruppo Misto è composto dal consigliere o dai consiglieri così come indicato nel precedente art. 10.
2. Il consigliere che, distaccandosi dal gruppo in cui è stato eletto, costituisce il Gruppo Misto acquisisce le prerogative spettanti ad un capogruppo.
3. Qualora nel Gruppo Misto confluissero più consiglieri, al proprio interno viene eletto il capogruppo e ne viene data comunicazione al Presidente del Consiglio. In caso di mancato accordo, risulta capogruppo chi ha ottenuto la maggior cifra elettorale; in caso di parità, il più anziano di età.

Art. 12

Denominazione

1. I gruppi consiliari sono contraddistinti dalla denominazione della lista di appartenenza.
2. Con l'eccezione del Gruppo Misto, i gruppi consiliari possono cambiare denominazione dandone comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale sottoscritta da tutti i consiglieri del gruppo medesimo.
3. Qualora più gruppi assumessero, anche in parte, la medesima denominazione, la questione viene decisa dall'Ufficio di Presidenza sulla base dei seguenti criteri:
 - provenienza dei consiglieri da una lista contenente la denominazione in questione;
 - indicazione degli organi ufficiali nel partito di cui si assume la denominazione.
4. Un gruppo consiliare può anche cambiare la propria denominazione nel corso della tornata amministrativa, inviando al Presidente del Consiglio Comunale una comunicazione sottoscritta dai consiglieri che intendono mutare la denominazione, nel caso di modifica, attuata in sede nazionale, della formazione politica di riferimento. La denominazione deve coincidere con il nome della nuova formazione politica costituitasi.
5. I consiglieri che non sottoscrivono la comunicazione possono mantenere la denominazione originaria del gruppo, ovvero assumerne una ulteriore. Tale denominazione non può fare riferimento a partiti, movimenti o liste che erano già presenti nel panorama politico locale o nazionale all'epoca delle ultime elezioni e che si sono presentati e non hanno ottenuto seggi durante l'ultima consultazione locale.

Art. 13

Conferenza dei Capigruppo

1. La "Conferenza dei Capigruppo" è composta dal Presidente e dai Vicepresidenti del Consiglio Comunale, dal Sindaco o da un assessore appositamente delegato e dai capigruppo consiliari, o loro sostituti, purché consiglieri comunali. Essa è convocata dal Presidente del Consiglio Comunale ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su richiesta del Sindaco o di uno o più capigruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Presidente del Consiglio ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.
2. Il Presidente può integrare, per la trattazione di specifici argomenti, la Conferenza dei Capigruppo con i presidenti dei consigli di quartiere e delle commissioni comunali. Possono essere inoltre sentiti dirigenti e responsabili di servizio competenti per materia, nonché altri soggetti eventualmente interessati alla questione trattata che ne facciano richiesta.

Art. 14

Attribuzioni

1. La "Conferenza dei Capigruppo" costituisce, ad ogni effetto, commissione comunale permanente.
2. Essa collabora con il Presidente del Consiglio Comunale alla programmazione dei lavori del Consiglio Comunale ed alla definizione dell'ordine del giorno delle sedute.
3. La Conferenza dei Capigruppo può altresì formulare proposte da sottoporre alla

deliberazione del Consiglio Comunale ed assumere iniziativa nel promuovere ed organizzare incontri, convegni o altre attività connesse alle proprie attribuzioni o su problematiche ed argomenti di interesse della città, dei cittadini e/o del Consiglio Comunale.

TITOLO IV COMMISSIONI COMUNALI

Art. 15 Costituzione

1. Il Consiglio Comunale all'inizio di ogni tornata amministrativa istituisce, al suo interno ed entro tre mesi dalla sua elezione, le commissioni comunali permanenti di settore.
2. Il Consiglio Comunale, per tutta la sua durata in carica, può altresì istituire, oltre alle commissioni di settore ed a quelle previste da singole disposizioni di legge, altre commissioni, stabilendone le competenze, la loro composizione e durata.
3. Qualora la commissione svolgesse funzioni di controllo o garanzia, la presidenza è attribuita ad un consigliere espresso da parte dei gruppi consiliari di "minoranza".
4. Il Sindaco, gli assessori e i capigruppo consiliari ed i presidenti dei consigli di quartiere o loro delegati, nonché il Presidente ed i Vicepresidenti del Consiglio Comunale possono partecipare ai lavori delle commissioni con diritto di parola.

Art. 16 Commissioni comunali di settore

1. Ogni commissione comunale permanente di settore è composta da consiglieri comunali nel seguente modo:
 - 1 commissario per i gruppi presenti in Consiglio Comunale con un numero di consiglieri da 1 a 5;
 - 2 commissari per i gruppi con un numero di consiglieri da 6 a 10;
 - 3 commissari per i gruppi con un numero di consiglieri da 11 a 15;
 - 4 commissari per i gruppi con oltre 15 consiglieri.
2. Il numero dei voti disponibili dei commissari appartenenti a ciascun gruppo deve corrispondere al numero dei voti spettanti in Consiglio Comunale al gruppo stesso. I voti sono equamente ripartiti fra tutti i commissari di ciascun gruppo, senza attribuzione di frazioni di voto. I voti eventualmente residuati da tale ripartizione sono attribuiti, uno per ogni consigliere-commissario secondo l'ordine di loro elezione.
3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo, che comporti la sostituzione di un commissario, il gruppo consiliare a cui esso appartiene designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante.
4. Ogni consigliere comunale deve venire assegnato ad almeno una commissione comunale permanente. Un consigliere può far parte di due o più commissioni comunali permanenti soltanto se tutti i consiglieri del proprio gruppo sono già stati assegnati ad una o più commissioni. In caso di assenza giustificata di un commissario, così designato, il relativo capogruppo oppure il delegato del capogruppo, purché consigliere comunale, può sostituirlo a tutti gli effetti.
5. Solamente i commissari ed i consiglieri (capigruppo o delegati) che li sostituiscono, hanno diritto di parola e di voto; gli stessi hanno altresì diritto all'indennità (gettone di presenza).
6. Ogni gruppo fino a 10 componenti può nominare un "delegato" del proprio capogruppo e fino a due "esperti" (rappresentanti tecnici), che possono partecipare ai lavori delle commissioni con diritto di parola, ma non di voto. I gruppi superiori ai 10 componenti possono nominare due "delegati" del proprio capogruppo e fino a due "esperti". In caso di assenza del capogruppo e di presenza di entrambi i delegati acquisisce le prerogative di capogruppo il consigliere anziano (per

numero di voti).

Le designazioni dei commissari, dei delegati e degli esperti avvengono da parte del capigruppo e sono comunicate per iscritto al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 17

Insediamiento

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro trenta giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale.

2. La presidenza e la vicepresidenza della "commissione istituzionale" è attribuita al Presidente ed al Vicepresidente Vicario del Consiglio Comunale.

3. Tutte le altre commissioni, nella loro prima adunanza, procedono, nel proprio seno, alla elezione del presidente e di un vicepresidente.

4. Viene proclamato presidente colui che ottiene il maggior numero di voti e vicepresidente il secondo votato. Le votazioni avvengono su scheda, con la possibilità di esprimere un solo nome. Ogni commissario riceve tante schede quanti sono i voti a lui attribuiti in base al presente regolamento. A parità di voti risulta eletto il "consigliere anziano" tra i due.

5. Il presidente ed il vicepresidente di una commissione non possono ricoprire la medesima carica in un'altra commissione comunale.

6. Il vicepresidente collabora con il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Qualora siano assenti sia il presidente che il vicepresidente, la presidenza è assunta dal "consigliere anziano" tra i partecipanti.

Art. 18

Notizie sulla costituzione

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, informa il Consiglio Comunale dell'avvenuta costituzione delle commissioni comunali e di ogni successiva variazione, nonché della elezione del presidente e del vicepresidente di ciascuna di esse.

Art. 19

Convocazione

1. Il presidente ha facoltà di convocare la propria commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze coordinandosi con l'Ufficio di Presidenza.

2. La convocazione deve di norma pervenire, per iscritto e corredata dalla relativa documentazione, almeno 3 giorni prima dell'adunanza.

3. Il presidente è tenuto a convocare la commissione entro 8 giorni quando lo richiedono il Sindaco o l'Assessore competente, il Presidente del Consiglio Comunale od un numero di commissari che rappresentano 1/5 dei voti consiliari, come attribuiti in base al presente regolamento.

Art. 20

Funzionamento delle commissioni comunali permanenti

1. La riunione di ogni commissione comunale permanente è valida quando sono presenti i commissari che rappresentano almeno la metà più uno dei consiglieri in carica. Se tale validità non è raggiunta trascorsi venti minuti dall'ora fissata per la riunione, il presidente la rinvia ad altra data. Se anche in questa riunione non si avesse la validità, gli argomenti all'Ordine del Giorno non sono più trattati dalla commissione. Il segretario della commissione è tenuto a precisare nel verbale che tali riunioni sono andate deserte, indicando il numero ed i nominativi dei commissari presenti.

2. Se venisse a mancare il numero legale durante la riunione, il presidente la sospende rinviando gli argomenti ancora da trattare ad altra adunanza.

3. Le commissioni sono tenute ad organizzare i propri lavori in modo da rendere possibile

il rispetto, da parte del Consiglio Comunale, dei propri programmi. Il Presidente del Consiglio Comunale provvede al relativo coordinamento. A tal fine può invitare i presidenti delle commissioni a iscrivere all'O.d.G. delle loro riunioni uno o più argomenti in conformità ai criteri stabiliti nel calendario dei lavori. Può inoltre, quando lo ritenga necessario e sentiti i relativi presidenti, convocare in seduta congiunta una o più commissioni fissandone l'O.d.G. Tale seduta è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale o, in sua assenza, dal presidente di una delle commissioni convocate più anziano di età.

4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il presidente convoca la commissione in "seduta segreta" esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano l'espressione di giudizi sulle persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocimento agli interessi del Comune.

5. I presidenti delle commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e di membri della Giunta, nonché, previa comunicazione al Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli enti e aziende dipendenti dal Comune.

6. Per l'esame di specifici argomenti le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori organismi associativi, rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche, espressioni rappresentative della comunità locale.

Art. 21

Funzioni delle commissioni comunali permanenti

1. Le commissioni comunali permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico amministrativo allo stesso attribuiti.

2. Alle commissioni consiliari permanenti sono attribuite tre funzioni specifiche:

Di esame: esaminano e valutano preliminarmente le deliberazioni che la Giunta intende portare in Consiglio.

Di indagine: su specifico incarico del Consiglio Comunale, affidato con apposita delibera, possono effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal comune

Di iniziativa: possono proporre mozioni al Consiglio comunale su argomenti di competenza del Consiglio stesso.

3. Le proposte di iniziativa delle Commissioni vengono rimesse al Presidente del Consiglio Comunale, il quale le trasmette al Segretario generale per l'istruttoria prevista dalla legge vigente. Quando l'istruttoria si conclude con il parere di regolarità contabile ed i pareri favorevoli previsti dalla legge vigente, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza e se i pareri sono, tutto od in parte, contrari, la proposta è restituita dal Presidente del Consiglio Comunale alla commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.

Art. 22

Segreteria delle commissioni

Verbale delle sedute

Pubblicità dei lavori

1. Il segretario della commissione è un funzionario del Comune, nominato dal Segretario Generale, sentito il dirigente del settore competente. Spetta al segretario redigere gli avvisi di convocazione ed organizzare il tempestivo loro recapito, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo. Il segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. Redige il verbale delle adunanze che viene sottoscritto da lui stesso e dal presidente della

commissione e depositato con gli atti dell'adunanza. Nei verbali dovranno essere riportati i pareri espressi sulle singole questioni, senza specificazione in caso di unanimità. Dovranno essere verbalizzate le singole posizioni se diverse. Il segretario cura altresì gli aspetti amministrativi concernenti la corresponsione dei gettoni di presenza ai commissari.

1.bis Alla convocazione della commissione (quando la seduta non è segreta) va data pubblicità mediante pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune.

2. Copie dei verbali delle adunanze delle commissioni sono trasmesse al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed al Segretario Generale e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, nonché inseriti nell'area riservata del sito, segnalando ai consiglieri l'avvenuto inserimento.

3. abrogato

Art. 23

Assegnazione affari

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, ricevute le proposte di provvedimento o gli argomenti, su cui debba acquisirsi la determinazione e/o il parere delle commissioni comunali, li assegna alle singole commissioni secondo il criterio della competenza per materia, dandone formale e contestuale comunicazione al presidente della commissione.

2. Il parere richiesto dal Sindaco o dalla Giunta deve essere reso noto entro il termine massimo di venti giorni dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali può essere richiesto un termine più breve.

3. abrogato

4. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento viene comunque sottoposto all'organo competente, facendo constatare la non avvenuta acquisizione del parere della relativa commissione.

TITOLO V COMMISSIONI SPECIALI

Art. 24 Commissioni d'indagine riservata

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può istituire al proprio interno "commissioni d'indagine riservata" sull'attività dell'amministrazione, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Collegio dei Revisori dei Conti e con le modalità di cui allo Statuto Comunale.

2. La deliberazione che istituisce la commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine e il termine per concludere e riferire al Consiglio Comunale. Della commissione fanno parte un rappresentante di ogni gruppo. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il presidente.

3. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del suo presidente, il Segretario Generale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'indagine od allo stesso connessi.

4. Al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione del Sindaco, dei membri del Consiglio e della Giunta, del Collegio dei Revisori, del Segretario Generale, dei responsabili degli uffici e dei servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti e organismi. I soggetti invitati alle audizioni sono tenuti a presentarsi. La convocazione e le risultanze della audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione, i funzionari comunali, i dipendenti comunali ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio ed alle leggi vigenti.

5. La redazione dei verbali della commissione viene effettuata da un funzionario comunale incaricato, su proposta del presidente della commissione stessa.

6. Nella relazione al Consiglio, la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non siano risultati direttamente o indirettamente connessi con l'ambito della medesima; per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.

7. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti, se di sua competenza, o, in caso diverso, esprime al Sindaco i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che la Giunta Comunale dovrà adottare entro un termine prestabilito.

8. Con la presentazione della relazione al Consiglio, la commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal presidente consegnati al Segretario Generale, che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

Art. 25

Commissioni di studio e consulte

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni temporanee con l'incarico di studiare piani e programmi di particolare rilevanza per la comunità locale, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto. Delle commissioni di studio faranno parte i rappresentanti di tutti i gruppi o loro esperti nelle materie da trattare. Le commissioni di studio possono chiedere l'audizione di dipendenti comunali. Il Consiglio Comunale stabilisce i tempi di lavoro entro i quali la commissione deve terminare i lavori e ne nomina il presidente.

2. Il presidente della commissione relaziona al Consiglio Comunale a conclusione dell'incarico.

TITOLO VI

COMMISSIONI CONSILIARI D'INCHIESTA E DI CONTROLLO

Art. 25 bis

Commissioni Consiliari d'inchiesta e di controllo

1. Il Consiglio Comunale può istituire, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, Commissioni d'inchiesta e di controllo in conformità a quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto. La richiesta di istituzione della Commissione deve essere avanzata da un quinto dei consiglieri o da almeno due gruppi consiliari, che ne indichino i motivi. La Commissione d'inchiesta e di controllo espleta attività di ricerca e di indagine in riferimento alle funzioni di competenza del Comune, finalizzate all'accertamento di eventuali responsabilità in capo all'amministrazione, alla struttura e a terzi.

2. La Commissione d'inchiesta è composta da consiglieri comunali nel seguente modo:

1 commissario per i gruppi presenti in consiglio comunale con un numero di consiglieri comunali da 1 a 5;

2 commissari per i gruppi con un numero di consiglieri da 6 a 10;

3 commissari per i gruppi con un numero di consiglieri da 11 a 15;

4 commissari per i gruppi con oltre 15 consiglieri.

Il numero dei voti disponibili dei commissari appartenenti a ciascun gruppo deve corrispondere al numero dei voti spettanti in Consiglio Comunale al gruppo stesso. I voti sono equamente ripartiti fra tutti i commissari di ciascun gruppo, senza attribuzione di frazioni di voto. I voti eventualmente residuati da tale ripartizione sono attribuiti, uno per ogni consigliere-commissario secondo l'ordine di loro elezione. I componenti della Commissione saranno comunicati per iscritto agli uffici competenti dal rispettivo Capogruppo prima dell'inizio dei lavori. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo, che comporti la sostituzione di un commissario, il gruppo consiliare a cui esso appartiene designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante. Di detta commissione non possono far parte soggetti estranei al consiglio comunale. Le determinazioni della

Commissione d'inchiesta e di controllo sono assunte con voto palese a maggioranza dei suoi membri.

3. La seduta per l'insediamento della Commissione e contestuale nomina del Presidente e del Vice Presidente deve tenersi entro sessanta giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e inizialmente presieduta, fino alla nomina del Presidente e del Vice Presidente, che devono essere attribuiti alla minoranza consiliare ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs, n. 267 del 18.8.2000, dal Presidente del Consiglio Comunale.

4. Il Presidente e il Vice Presidente (che avrà il compito di sostituire il Presidente assente) della Commissione vengono eletti nella prima seduta della Commissione stessa, con due distinte votazioni, con voto palese e a maggioranza dei componenti. Il Presidente della Commissione convoca la prima riunione successiva alla sua elezione per illustrare i temi oggetto dell'inchiesta nonché le modalità di lavoro della commissione stessa. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario comunale nominato dal Segretario Generale.

5. La Commissione d'inchiesta ha poteri d'inchiesta e verifica. La Commissione d'inchiesta, nella persona del Presidente della Commissione, ha diritto, nell'ambito delle materie indicate dal Consiglio Comunale al momento della sua istituzione, a ottenere dai Dipartimenti, dagli Uffici e Servizi, dagli Enti e Aziende dipendenti dal Comune, tutte le informazioni, notizie, dati e atti necessari all'espletamento del suo mandato entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta scritta. La Commissione di Inchiesta ha ugualmente diritto di effettuare audizioni di tecnici esperti esterni e di chiedere consulenze, prestate a titolo gratuito.

6. La Commissione d'inchiesta è convocata dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. I membri della Commissione d'inchiesta possono rivolgere al Presidente richiesta motivata tesa a ottenere la convocazione della Commissione stessa. La comunicazione della convocazione della Commissione d'inchiesta deve essere effettuata dal Presidente agli interessati almeno tre giorni prima la data prevista per l'adunanza. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata mediante invio di e-mail all'indirizzo dei membri della Commissione, indicato dagli stessi nella prima seduta della Commissione. In casi eccezionali di necessità ed urgenza la convocazione può essere effettuata in deroga a suddetto termine, purché tutti i membri siano avvisati con mezzi idonei a raggiungere lo scopo. Le adunanze della Commissione d'inchiesta si intendono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione. Le riunioni della Commissione d'inchiesta non sono pubbliche.

7. I verbali delle adunanze delle Commissioni d'inchiesta sono redatti da colui che è stato designato segretario della Commissione ai sensi del comma 4 periodo 3 del presente articolo. E' consentito l'uso da parte del verbalizzante di supporto per la registrazione delle sedute che farà parte del materiale della commissione. I membri della Commissione che non condividano quanto deliberato a maggioranza, possono chiedere al segretario di verbalizzare le ragioni del proprio dissenso. A scadenza bimestrale il Presidente della Commissione d'inchiesta redige una relazione, sottoposta all'approvazione della Commissione stessa. La Commissione d'inchiesta può proporre al Consiglio Comunale, agli Assessori e/o alla Giunta e al Sindaco proposte, indirizzi e pareri nelle materie di competenza, anche mediante specifiche relazioni.

8. La Commissione d'inchiesta resta in carica per sei mesi, prorogabili dal Consiglio Comunale qualora se ne ravveda la necessità. La partecipazione dei consiglieri alle adunanze della Commissione d'inchiesta e di controllo è tassativamente gratuita.

9. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa riferimento a quanto contemplato dallo Statuto comunale e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, nonché alla normativa vigente.

PARTE II
CONSIGLIERI COMUNALI

TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 26

Consiglio e Consiglieri comunali

1. Le elezioni del Consiglio Comunale, la convalida degli eletti, la durata in carica, i casi di scioglimento, le prerogative, come pure l'incompatibilità, i casi di decadenza, l'ineleggibilità e la surroga dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge e dallo Statuto Comunale.

TITOLO II
MANDATO ELETTIVO

Art. 27

Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato. I consiglieri comunali sono titolari del diritto di iniziativa nell'esercizio delle funzioni riconosciute al Consiglio Comunale e pertanto possono presentare, in tutte le materie che rientrano nella competenza del Consiglio Comunale, proposte di deliberazione e chiedere la convocazione del Consiglio Comunale secondo le modalità previste dall'art. 7, comma 3, del presente regolamento.

Art. 28

Entrata in carica – Convalida

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. Nella prima adunanza successiva all'elezione, il Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco e presieduto dal "consigliere anziano", prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge vigente, procedendo alla loro immediata surroga. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surroga degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili. E' prevista un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità.

3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surroga, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge vigente.

4. In tale seduta il Consiglio Comunale elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale.

Art. 29

Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale previo deposito all'ufficio protocollo del Comune.

2. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci. La surroga, adottata dal Consiglio Comunale, deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio ai sensi della legge vigente.

Art. 30

Decadenza e rimozione dalla carica

1. Per quanto riguarda le questioni relative all'ineleggibilità di un consigliere, sia preesistenti all'elezione, che emerse nel corso del mandato, alla rimozione o decadenza dalla carica, si applicano le norme di legge.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti relativi alla decadenza od alla rimozione di un consigliere, convoca il Consiglio Comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.

3. I consiglieri comunali che non intervengono ad almeno il 60% delle sessioni di ciascun anno sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi della legge vigente, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente i documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

4. La surroga dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, ai sensi della legge vigente, previo accertamento dell'insussistenza di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

Art. 31

Sospensione dalle funzioni

1. I consiglieri comunali possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del Prefetto nei casi previsti dalla legge.

2. Il Presidente, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il Consiglio Comunale che prende atto della sospensione decretata. Il consigliere sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del Comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.

3. Ove la sospensione sia stata adottata ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 267/2000, il Consiglio Comunale, nella stessa seduta nella quale prende atto del provvedimento di sospensione, procede, a norma dell'art. 45, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surroga a norma degli articoli precedenti.

TITOLO III DIRITTI

Art. 32

Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio Comunale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno

del Consiglio.

2. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.

3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata, per il tramite del Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco, il quale la trasmette al Segretario Generale per l'istruttoria di cui alla legge vigente. Il Segretario Generale esprime parere sulla competenza del Consiglio Comunale a trattare l'argomento. Accertatane la competenza ed acquisito il parere favorevole la proposta è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale successivo, indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.

4. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta, al Presidente del Consiglio Comunale nei due giorni precedenti quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità, possono essere presentate, in forma scritta, al Presidente del Consiglio Comunale nel corso della seduta. Ciascun consigliere può modificare o ritirare uno o più emendamenti, fino al momento in cui la discussione è chiusa.

5. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Sindaco al Segretario Generale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di variazione di limitata entità, nonché per le modifiche alle proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza, il Segretario Generale, su richiesta del Presidente del Consiglio Comunale, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario Generale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

Art. 33

Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni

1. I consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.

Art. 34

Interrogazione e risposta

1. La "interrogazione" consiste nella semplice domanda al Sindaco o ad un assessore se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato problema.

2. Essa è presentata per iscritto al Sindaco per il tramite del Presidente del Consiglio Comunale e la relativa discussione avverrà di norma all'inizio della seduta consiliare, salvo diverso accordo nella conferenza dei capigruppo, anche senza la presenza del numero legale.

3. Il consigliere, nel presentare un'interrogazione può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco o l'assessore destinatario in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.

4. Ove non venga richiesta la risposta scritta, il Presidente del Consiglio inserisce l'interrogazione in una seduta del Consiglio Comunale entro i trenta giorni dalla sua presentazione.

5. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri, l'illustrazione spetta ad uno di essi per un tempo non superiore ai 5 minuti. Spetta di diritto al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

6. La risposta alla interrogazione viene data dal Sindaco o da un assessore limitatamente

ai quesiti nella stessa contenuti. L'interrogante ha solo la facoltà di dichiarare di essere o non essere soddisfatto.

7. L'assenza dell'interrogante comporta il rinvio dell'interrogazione alla successiva seduta. In caso di tre assenze si ha la dichiarazione di decadenza dell'interrogazione da parte del Presidente del Consiglio Comunale.

Art. 35

Interpellanza e risposta

1. La "interpellanza" consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco o ad un assessore per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi determinati atti o atteggiamenti, ovvero le ragioni per le quali non si sia provveduto in merito ad un determinato problema.

2. L'interpellanza comporta una risposta verbale, limitata ai quesiti nella stessa contenuti, da parte del Sindaco o dell'assessore competente entro trenta giorni dalla sua presentazione, anche senza la presenza del numero legale.

3. L'interpellante ha diritto di svolgere ed illustrare, per non più di cinque minuti, la propria interpellanza prima della risposta del Sindaco o dell'assessore.

4. Solo l'interpellante ha diritto di replica per non più di cinque minuti.

5. Ogni consigliere ha facoltà di proseguire, singolarmente o con altri, nello sviluppo di una interpellanza mediante consegna al Presidente di ordini del giorno o mozioni che dovranno di norma essere messe in discussione nella successiva seduta di Consiglio.

Art. 36

Mozione

1. La "mozione" consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento, con il quale il Consiglio Comunale esercita, in relazione alle proprie competenze, un'azione di indirizzo politico dell'attività del Sindaco e della Giunta.

2. La mozione può essere presentata al Presidente del Consiglio, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata nel corso di discussioni attinenti all'oggetto della stessa.

3. Le mozioni approvate dal Consiglio Comunale sono trasmesse dal Presidente del Consiglio Comunale al Sindaco, al Segretario Generale e a tutti gli enti e le istituzioni alle quali le mozioni fanno riferimento.

4. Le mozioni contenenti indirizzi politici per l'attività del Sindaco e della Giunta possono prevedere un termine entro il quale verificarne lo stato di attuazione.

Art. 37

Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni presentate durante una seduta del Consiglio Comunale sono svolte nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione, salvo diverso accordo in sede di conferenza dei capigruppo.

2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai cinque minuti.

3. Nella discussione può intervenire l'assessore competente, il Sindaco nelle modalità indicate all'art 65. Il consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.

4. abrogato

Art. 38

Ordine del Giorno

1. "L'ordine del giorno" è il documento proposto in Consiglio Comunale con il quale si esprime la propria posizione o si formulano proposte o richieste su questioni di carattere politico, economico e sociale.
2. L'ordine del giorno può essere proposto all'assemblea da uno o più consiglieri mediante richiesta scritta, indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale, con il testo esatto sul quale il Consiglio Comunale viene invitato ad esprimersi.
3. I proponenti l'ordine del giorno possono richiedere che lo stesso sia trattato nella medesima seduta in cui è presentato. Il Presidente allora ne informa il Consiglio Comunale che ha facoltà di discuterlo al termine della seduta in corso o di rinviarlo ad una successiva.
4. Nella discussione può intervenire, nelle modalità indicate all'art 65. Il consigliere che ha illustrato l'ordine del giorno ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
5. Gli ordini del giorno approvati dal Consiglio Comunale sono trasmessi dal Presidente a tutte le istituzioni, enti e soggetti interessati.

Art. 39

Emendamenti alle mozioni e ordini del giorno

1. Per ogni mozione e ordine del giorno possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e all'art. 65 e votati per alzata di mano.

Art. 40

Votazione delle mozioni e ordini del giorno

1. Le mozioni e gli ordini del giorno sono messi a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza dei consiglieri votanti.

Art. 41

Natura del documento

1. E' compito dell'ufficio di presidenza vagliare la natura del documento presentato, indipendentemente dalla terminologia usata (interrogazione, interpellanza, mozione o ordine del giorno), modificarne il titolo e verificarne l'ammissibilità. La variazione deve essere comunicata al primo firmatario del documento presentato.
2. Qualora nella formulazione del documento si ravvisasse una violazione di legge, il Presidente può dichiarare l'inammissibilità della proposta e non iscriverla all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, dandone motivata comunicazione scritta, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, al primo firmatario.

TITOLO IV ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 42

Diritti di esercizio del mandato elettivo

1. I consiglieri comunali, formalmente e specificatamente autorizzati dal Presidente del Consiglio Comunale, come previsto dalla legge, a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, di pernottamento e soggiorno, documentate, secondo quanto stabilito dalla legge. Tali norme

si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi, nazionali e regionali, delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.

Art. 43

Partecipazione alle adunanze

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio e delle Commissioni di cui è membro.
2. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, anche tramite e-mail, resa al Presidente del Consiglio o al Segretario Generale per le riunioni del Consiglio Comunale e al presidente della commissione o al segretario della commissione per le riunioni di commissione, i quale ne danno notizia al Consiglio od alla commissione.
3. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciar la sala, avvertire il Segretario o il Presidente perché sia presa nota a verbale.

Art. 44

Obbligo di non partecipazione

1. Il Sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge. La non partecipazione al voto non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge.
2. Non si applica tale obbligo nei casi di rapporti di dipendenza organica a vari enti non rientranti in funzioni direttive o dirigenziali di diretto rapporto o contatto con il Comune.
3. I consiglieri che sono tenuti a non partecipare al voto e ad assentarsi, ne informano il Segretario, che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 45

Responsabilità personale – Esonero

1. Il consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. E' esente da qualsiasi responsabilità il consigliere assente dall'adunanza o che non abbia preso parte alla deliberazione
3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
4. Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dalla legge.

TITOLO V NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 46

Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco

1. Il Consiglio Comunale, entro trenta giorni dall'insediamento, stabilisce, con specifica deliberazione, gli indirizzi che il Sindaco dovrà seguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni.
2. Detti indirizzi si intendono valevoli limitatamente al periodo di durata del mandato politico-amministrativo durante il quale rimangono in carica gli organi elettivi comunali.

Art. 47

Nomine e designazioni di consiglieri comunali

1. Nei casi in cui la legge riservi espressamente al Consiglio Comunale la nomina di rappresentanti del Consiglio medesimo presso aziende ed istituzioni, si provvede in seduta pubblica e con voto segreto.
2. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capogruppo comunicare alla presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del consigliere designato. Il Consiglio provvede, con voto palese, alla nomina dei rappresentanti.
3. Nel caso in cui il nominato o designato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il Consiglio provvede alla surroga nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

Art. 48

Funzioni rappresentative

1. I consiglieri devono essere invitati alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dalla Amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni può essere costituita una delegazione consiliare composta dal Presidente o da un Vice Presidente nonché da un rappresentante per ciascun Gruppo consiliare. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta Comunale.

Art. 48 bis

Nomina e competenze del consigliere delegato

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, dispone che uno o più consiglieri comunali siano autorizzati ad occuparsi di specifiche problematiche.
Nel provvedimento sindacale sono indicati quali compiti specifici sono affidati al consigliere comunale delegato, se la delega ha carattere permanente o temporale.
Il sindaco comunica al Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva all'adozione dell'atto, la delega conferita al consigliere.
2. Al consigliere delegato spettano gli stessi diritti e doveri che la normativa vigente riconosce al consigliere comunale.
Il consigliere delegato non ha potere di iniziativa autonoma ma dovrà sempre rapportarsi al Sindaco.
Il consigliere delegato può svolgere attività di analisi, verifica, accertamento e studio di determinati problemi e/o progetti e/o situazioni particolari.
Le attività del consigliere delegato sono circoscritte a funzioni propositive, di consulenza o di rappresentanza.
Il consigliere delegato non ha nei confronti dei funzionari amministrativi alcun potere ulteriore rispetto a quello dei consiglieri comunali in quanto tali.
Non ha potere di firma degli atti.
Al consigliere delegato non spetta alcuna indennità e/o emolumento.
3. Il provvedimento è sottoscritto, per accettazione, dal delegato ed è pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio on line del Comune.
4. Per un maggiore approfondimento, il sindaco può disporre che il consigliere delegato sia invitato alle riunioni della Giunta per relazionare su particolari argomenti a lui affidati.
Durante la suddetta relazione, la seduta è temporaneamente sospesa.
Al termine dell'esposizione, il consigliere delegato si allontana prima dell'inizio della discussione e della conseguente votazione.
5. L'esercizio delle mansioni da parte del delegato cessano alla scadenza del mandato se a carattere temporale o dal momento della notifica del provvedimento di revoca.
La delega può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.

PARTE III
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I
CONVOCAZIONE

Art. 49
Competenza

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Presidente, ad eccezione della prima seduta di insediamento, che è convocata dal Sindaco neo eletto ed è presieduta dal “consigliere anziano” fino all’elezione del Presidente del Consiglio Comunale.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione viene disposta da un Vicepresidente.
3. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.

Art. 50
Convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L’avviso di convocazione deve indicare il giorno e l’ora dell’adunanza e la sede dove la stessa è tenuta, con invito ai consiglieri a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell’avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell’adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l’ora di inizio di ciascuna riunione con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. L’avviso di convocazione precisa se l’adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d’urgenza.
4. Il Consiglio Comunale è convocato in “adunanza ordinaria” in tutti i casi previsti dalla legge e dallo statuto comunale, ovvero per i seguenti atti fondamentali: linee programmatiche di mandato, bilanci annuali e pluriennali, rendiconti della gestione.
5. Il Consiglio è convocato in “adunanza straordinaria” in ogni altra ipotesi e quando la stessa sia richiesta al Presidente:
 - a) da almeno un quinto dei consiglieri in carica o dal Sindaco;
 - b) da almeno tre consigli di quartiere.La relativa richiesta, accompagnata dal documento di cui all’art. 7, comma 3, va depositata all’ufficio protocollo del Comune e, come previsto dall’art. 15, comma 3 dello Statuto Comunale, l’adunanza deve tenersi entro i successivi venti giorni, nel caso sub a), oppure entro 30 giorni nel caso sub b).
6. Si può effettuare una “convocazione d’urgenza” del Consiglio Comunale quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l’adunanza.
7. Nell’avviso deve essere precisato se l’adunanza si tiene in prima o seconda convocazione; nello stesso è specificato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell’ordine del giorno, inserito o allegato all’avviso stesso del quale costituisce parte integrante.
8. L’avviso di convocazione e l’ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Presidente del Consiglio Comunale o da chi lo sostituisce, o da colui che, per legge o statuto, può effettuare la convocazione.

Art. 51
Ordine del Giorno

1. L’elenco degli argomenti da trattare nella seduta del Consiglio Comunale ne costituisce

l'Ordine del Giorno.

2. Gli argomenti sono iscritti, fatto salvo diversa disposizione della Conferenza Capigruppo assunta a maggioranza dei due terzi, osservando la seguente sequenza:

- a) interpellanze dei consiglieri;
- b) interrogazioni dei consiglieri;
- c) proposte del Sindaco;
- d) proposte della Giunta;
- e) proposte delle commissioni comunali e della Conferenza dei Capigruppo;
- f) proposte di deliberazioni, mozioni ed ordini del giorno presentati dai consiglieri.

Nell'ambito di ciascuna tipologia d'argomento va rispettato l'ordine di presentazione, attestato dall'ufficio protocollo del Comune.

3. Qualora fossero giacenti un elevato numero di interrogazioni ed interpellanze per le quali non si possa prevedere una sollecita risposta (entro i trenta giorni previsti dalla legge), il Presidente del Consiglio indice, in accordo con i Capigruppo, una convocazione straordinaria del Consiglio dedicata in gran parte alla loro trattazione.

4. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

5. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di riservatezza. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

Art. 52

Avviso di convocazione

Consegna - Termini - Pubblicazione - Diffusione

1. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato, unitamente alle relazioni degli argomenti all'ordine del giorno, almeno tre giorni lavorativi prima della data fissata per la seduta del Consiglio Comunale. Qualora le relazioni dovessero pervenire ai consiglieri comunali fuori dal termine come sopra stabilito, il Presidente del Consiglio Comunale, anche su richiesta di un solo consigliere, rinvia i punti all'ordine del giorno in questione. Fanno eccezione i documenti relativi ai punti dichiarati "urgenti" e inseriti nell'O.d.G. del Consiglio Comunale dopo la relativa trasmissione ai consiglieri; questi dovranno essere consegnati almeno 24 ore prima del giorno fissato per la seduta consiliare. In tal caso, però, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti ne faccia richiesta, l'esame di tutti o parte degli argomenti può essere differito alla seduta consiliare successiva.

2. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario Generale, essere pubblicato mediante pubblicazione all'albo pretorio on line nei cinque o tre giorni precedenti alla riunione, a seconda se trattasi di adunanza ordinaria o straordinaria, e risultare esposto nel giorno precedente alla riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.

3. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quello degli argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.

4. L'avviso di convocazione va diramato preferibilmente mediante PEC o comunicazione mail, previo consenso.

5. abrogato

Art. 53

Deposito degli atti

1. Tutta la documentazione necessaria all'esame degli atti relativi all'O.d.G. delle sedute del Consiglio Comunale deve essere messa a disposizione dei consiglieri attraverso l'area

riservata sul sito internet almeno quarantotto ore prima della riunione presso la segreteria del Comune, pena il rinvio dell'argomento ad altra seduta consiliare. Fa eccezione la documentazione relativa alle adunanze convocate d'urgenza ed agli argomenti aggiunti all'O.d.G., la quale deve essere pubblicata sull'area riservata del sito internet almeno 24 ore prima della riunione.

2. L'orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento dell'ufficio di segreteria del Comune.

TITOLO II ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 54

Validità delle sedute del Consiglio Comunale Seduta di prima convocazione

1. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Le interpellanze e le interrogazioni, qualora siano presenti nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale, vengono discusse a prescindere dalla presenza o meno del numero legale; il Segretario provvederà alla verifica del numero legale per il prosieguo della trattazione degli altri punti all'ordine del giorno.

2. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale e i relativi risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulti apparentemente raggiunto. Comunque, trascorsi trenta minuti dalla prima verifica, il Segretario ripete l'appello e, nel caso di ulteriore mancanza del numero legale, il Presidente del Consiglio Comunale scioglie la seduta che è rinviata ad altra convocazione.

3. Il Consiglio Comunale non può deliberare se non intervengono almeno sedici Consiglieri, escludendo dal computo il Sindaco, come previsto dalla legge vigente, salvo i casi per i quali la legge o lo statuto comunale o il presente regolamento prevedono una diversa maggioranza.

4. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. Non si computano ai fini del numero legale coloro che dichiarano di non partecipare alla votazione o escono momentaneamente dalla sala prima del voto.

5. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario, il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal comma 3 del presente articolo, avverte il Presidente, che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risultasse che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza per 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, scioglie la riunione come prescritto dal successivo art. 55, comma 2.

Art. 55 Verifica numero legale

1. Anche a richiesta di un solo consigliere in qualsiasi momento nel corso della seduta si procede alla verifica del numero legale.

2. Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta per 15 minuti, trascorsi i quali, se non si raggiunge il numero legale, scioglie la seduta rinviando gli argomenti a quel momento rimasti da trattare ad altra adunanza (di seconda convocazione – art. 56, comma 1 del presente regolamento). Di ciò viene preso atto a

verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

Art. 56

Seduta di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta o iniziata col numero legale ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno tale numero legale.
2. Nell'adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni, escluse quelle per le quali la legge o lo statuto comunale richiedano una speciale maggioranza di voti, sono valide purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
3. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabilite dal Presidente del Consiglio Comunale durante la seduta, dopo avere preso atto del venire meno del numero legale. Per i soli consiglieri assenti al momento della nuova convocazione da parte del Presidente, la convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione ed almeno 24 ore prima della riunione.
4. Trascorsa mezz'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
5. Nel caso di argomenti volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure in una seduta che segue ad altra, volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di prima convocazione.

TITOLO III PUBBLICITA' E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE

Art. 57

Sedute pubbliche

1. Tutte le sedute del Consiglio e delle commissioni comunali, ad eccezione di quelle di cui al successivo articolo, sono pubbliche e chiunque può assistervi mantenendosi nello spazio riservato al pubblico.
2. Le sedute pubbliche possono essere registrate o riprese, con il consenso del Presidente, tramite mezzi audiovisivi.

Art. 58

Sedute segrete

1. La seduta del Consiglio è "segreta" quando si debbano trattare questioni riguardanti persone estranee all'amministrazione e che comportino giudizi sulle stesse, precisando che per amministrazione si intendono i soli componenti della Giunta.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono specificamente precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella trattazione di un argomento in seduta pubblica, si inseriscano valutazioni su persone estranee all'amministrazione, il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta anche di un solo consigliere, invita il Consiglio a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno un consigliere può deliberare, a maggioranza, il passaggio in "seduta segreta" per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di continuare il dibattito, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula, interrompendo i sistemi di diffusione audio e video. Rimane in aula il solo Segretario Generale, cui spetta la verbalizzazione dell'adunanza. Detta verbalizzazione è secretata.

Art. 59

Adunanze aperte

1. Quando si verificano particolari condizioni, o motivi di interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente del Consiglio Comunale, previo consenso della Conferenza dei Capigruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale o anche in altro luogo, così come previsto dall'art. 4 del presente regolamento, disponendo anche in ordine ai tempi e alle modalità di intervento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse la Conferenza Capigruppo, oltre ai consiglieri comunali, può decidere di invitare parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri comuni, dei quartieri, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali e, comunque, gli enti e ordini interessati ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, affinché portino il loro contributo di opinioni e di conoscenze, ed illustrino al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

TITOLO IV DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 60

Ordine delle sedute

1. A chi presiede l'adunanza spetta il mantenimento dell'ordine delle sedute.
2. La forza pubblica non può intervenire se non per ordine di chi presiede l'adunanza del Consiglio e solo dopo che sia stata sospesa o sciolta la seduta.
3. I consiglieri prendono posto con il gruppo di appartenenza nella parte dell'aula consiliare ad essi riservata, alla quale nessun altro può accedere, almeno che non sia il Sindaco, gli assessori, il Segretario Generale od altri specificatamente autorizzati dal Presidente del Consiglio Comunale.
4. Nessun consigliere, o chiunque partecipi al Consiglio Comunale secondo i casi previsti dalla legge o dallo Statuto, può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente del Consiglio.
5. I consiglieri devono evitare discussioni in forma di dialogo e a nessuno è consentito di interrompere chi parla, tranne che al Presidente nei casi previsti dal presente regolamento.
6. Il Presidente ha altresì facoltà di richiamare i consiglieri che nella loro esposizione si allontanano dall'oggetto della discussione, o comunque divaghino. In caso di inosservanza, il Presidente, richiamato per due volte il consigliere a concludere, può togliergli la parola.
7. Il Presidente del Consiglio Comunale può dichiarare in ogni momento concluse le richieste d'intervento previo invito ai consiglieri di prenotarle.

Art. 61

Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito di fare imputazione di mala intenzione, che possono offendere l'onorabilità delle persone.

3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente del Consiglio Comunale lo richiama, nominandolo.

4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente del Consiglio Comunale deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il consigliere non osserva tale decisione il Presidente ne dispone l'allontanamento dall'aula fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il Consiglio su richiesta del Presidente, senza alcuna discussione, decide con votazione in forma palese.

5. Nel corso delle adunanze del Consiglio Comunale i consiglieri comunali possono avvicinarsi al seggio della Presidenza e al personale di servizio a supporto dei lavori del Consiglio solo previa richiesta formulata dal proprio scranno e conseguente autorizzazione del Presidente.

Art. 62

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso sulle opinioni espresse dai consiglieri e dai membri della Giunta o sulle decisioni adottate dal Consiglio.

2. Non sono consentiti l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

3. Il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.

4. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.

Art. 63

Partecipazione al Consiglio Comunale di soggetti esterni

1. Oltre alla partecipazione obbligatoria del Segretario Generale del Comune, possono partecipare alle riunioni del Consiglio Comunale, secondo i casi e le modalità indicati nello Statuto comunale, gli assessori, i dirigenti ed i revisori dei conti del Comune.

2. Possono essere altresì convocati dal Presidente, per la partecipazione ai lavori del Consiglio, anche singoli dirigenti e/o funzionari comunali, sia per assistere i relatori, sia per relazionare su determinati argomenti in discussione.

3. Su valutazione e proposta della Presidenza o della Conferenza dei Capigruppo può essere prevista, ai Consigli Comunali aperti e in caso di eccezionalità, la presenza di due componenti del corpo di polizia municipale, con funzione di assicurare l'esecuzione delle disposizioni del Presidente per il regolare svolgimento delle sedute.

4. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può invitare a partecipare a sedute del Consiglio, in qualità di relatori, i rappresentanti di istituzioni, enti o aziende dipendenti dall'amministrazione comunale, i rappresentanti del Comune in altri enti ed i consulenti incaricati dall'amministrazione comunale.

TITOLO V ORDINE DEI LAVORI

Art. 64

Svolgimento delle sedute

1. Esaurite le interpellanze e le interrogazioni e dopo che la seduta è dichiarata validamente costituita ed aperta, il Consiglio Comunale procede all'esame degli altri argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta del Presidente o su richiesta del Sindaco oppure di un consigliere, previa votazione in forma palese da parte del Consiglio.

2. Prima dell'inizio della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno o, eccezionalmente, nel corso della seduta, il Presidente o il Sindaco, autorizzato da chi presiede l'adunanza, possono effettuare brevi comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno e riguardanti fatti importanti o aventi particolare urgenza. Su tali

comunicazioni non ha luogo alcuna discussione.

3. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno della seduta. Fanno eccezione gli ordini del giorno su cui la maggioranza dei consiglieri presenti, viste l'urgenza e l'importanza dell'argomento posto all'ordine del giorno, accettino di discuterne in quella seduta con apposita votazione.

Art. 65

Svolgimento degli interventi

1. Ogni argomento posto in discussione deve essere preventivamente illustrato dal proponente nei limiti di tempo espressamente previsti dal presente regolamento.

2. Qualora sull'argomento in discussione si fosse espressa una commissione comunale, il Presidente del Consiglio, dato atto del parere espresso dalla commissione, concede, se richiesta, la parola al Presidente. Al termine del loro intervento, ha facoltà d'intervenire, nuovamente e prima del dibattito generale, il Sindaco o l'assessore competente.

3. Concluse le presentazioni o le illustrazioni, il Presidente dichiara aperta la discussione e concede la parola, secondo l'ordine di prenotazione, ai consiglieri che l'hanno richiesta.

Ogni consigliere ha diritto ad intervenire una sola volta per un tempo non superiore ai 10 minuti.

I gruppi con più di tre componenti non possono superare complessivamente i 30 minuti.

I gruppi con un solo componente possono intervenire una seconda volta, per un tempo massimo di 5 minuti, esclusivamente per richiedere precisazioni o per comunicare la modifica della posizione esposta nel corso dell'intervento.

Ogni gruppo ha diritto ad una sola dichiarazione di voto della durata di 5 minuti.

Un altro consigliere dello stesso gruppo può intervenire per dichiarazione di voto solo se la dichiarazione è difforme da quella esposta.

È facoltà del Presidente concedere ulteriori interventi al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri qualora se ne ravvisi l'esigenza.

Quando trattasi di "Adunanza Aperta" o di Consiglio Straordinario convocato su richiesta (art. 50, comma 5) dei consiglieri o dei consigli di quartiere le richieste vanno prenotate personalmente entro il tempo comunicato all'inizio della seduta e stabilito dal Presidente in almeno un'ora dall'inizio del dibattito. Il tempo degli interventi viene definito in conferenza capigruppo.

4. I consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.

5. Il consigliere e gli altri soggetti autorizzati, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parlano dal proprio posto rivolti al Presidente.

6. I Consiglieri, di norma, non possono intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale e per mozione d'ordine.

7. Gli interventi devono essere conclusi nel rispetto dei tempi fissati dal presente Regolamento. Quando viene superato il termine assegnato per l'intervento, il Presidente toglie la parola, dopo l'invito a concludere.

8. Il Presidente deve richiamare chi si discosta dall'argomento in discussione e può, a suo insindacabile giudizio, togliere la parola a chi, per tale motivo richiamato, persiste in tale atteggiamento.

9. Ciascun intervento non può essere interrotto per essere continuato nella seduta successiva.

10. Nel caso siano presentati emendamenti al testo sottoposto alla deliberazione del Consiglio, gli stessi vengono illustrati, discussi e votati prima del voto conclusivo al provvedimento al quale essi si riferiscono. Su tali emendamenti è ammesso un solo intervento per ogni Consigliere, tranne che per il proponente cui è consentito un diritto di replica finale, e per non più di cinque minuti ciascuno.

Art. 66

Dichiarazione di voto

1. Conclusa la fase di votazione degli eventuali emendamenti, nonché la discussione generale dell'argomento in esame, può intervenire un consigliere per ogni gruppo per la dichiarazione di voto, per non più di due minuti, se la proposta non è stata modificata, altrimenti per non più di cinque minuti. In caso di dichiarazione di voto in fase di bilancio può intervenire un consigliere per gruppo per non più di cinque minuti. Prima di iniziare tale fase, il Presidente, nell'annunciarla, dichiara la durata massima dei singoli interventi sulla base di quanto sopra. Hanno inoltre diritto di parola, per dichiarazione di voto, i consiglieri che dissentano dal voto annunciato dal rappresentante del proprio gruppo.

Art. 67

Mozione d'ordine

1. La "mozione d'ordine" consiste nel richiamo verbale rivolto al Presidente, da parte di un consigliere, all'osservanza della legge, dello statuto, del regolamento, del programma dei lavori o nella formulazione di un rilievo sul dibattito o sulla votazione.
2. La mozione d'ordine ha la precedenza sulla discussione dell'argomento in esame, che viene sospesa.
3. Il Presidente del Consiglio decide circa l'ammissibilità della mozione d'ordine. In caso di opposizione da parte del proponente a tale decisione, decide il Consiglio per alzata di mano, senza discussione.

Art. 68

Rinvio in commissione

1. Anche un solo consigliere può richiedere, prima delle dichiarazioni di voto, che la proposta venga rinviata in commissione per un suo approfondimento.
2. Nel caso di disaccordo sulla richiesta, il Presidente invita il Consiglio a pronunciarsi in merito con votazione palese, senza discussione.
3. Qualora la proposta venga rimessa alla commissione, il Presidente fa riscontrare a verbale a richiesta di quali consiglieri la proposta sia stata rimessa e chiude la discussione in aula assegnando la proposta alla commissione, stabilendo esattamente l'oggetto su cui la commissione dovrà pronunciarsi, fissandone il termine. In assenza di determinazione sulla data limite dei lavori della commissione, il termine stesso s'intende fissato in trenta giorni.

Art. 69

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La "questione pregiudiziale" - che un dato argomento non debba essere discusso - e la "questione sospensiva" - che la discussione o la deliberazione debba essere rinviata - possono essere poste e motivate da un consigliere, prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente ha facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione se giustificate da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.
2. Dopo il proponente, sulle questioni può parlare un solo consigliere per ogni gruppo e per un massimo di cinque minuti.
3. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa loro unificazione, ad un'unica discussione, nella quale possono intervenire un solo consigliere per gruppo ed i proponenti.

Art. 70

Fatto personale

1. Costituisce "fatto personale" l'essere censurato nella propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse. Non può essere invocato il fatto personale per motivazioni che, pur essendo connesse al merito della discussione, non costituiscano motivo di censura nei confronti delle opinioni espresse o delle dichiarazioni rese dal consigliere richiedente o dall'Assessore.

2. In ogni momento i consiglieri ed i componenti della Giunta Comunale possono chiedere la parola per fatto personale.

3. Colui che chiede la parola per fatto personale deve precisarlo, indicandone i motivi. Il Presidente decide se il fatto sussiste. Se il richiedente insiste sulla questione posta anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio Comunale con votazione palese e senza discussione.

4. Può rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente chi, consigliere o componente della Giunta, ha provocato l'intervento e dopo che il Presidente gli ha concesso la parola. La durata complessiva degli interventi sul fatto personale deve essere contenuta al massimo e limitata a cinque minuti.

Art. 71

Termine dell'adunanza

1. L'ora entro la quale si concludono le adunanze è stabilita dalla Conferenza dei Capigruppo su proposta del Presidente del Consiglio, il quale la comunicherà all'inizio della riunione.

2. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso dell'adunanza, di continuare i lavori oltre il termine come sopra fissato per concludere la trattazione degli argomenti iscritti all'O.d.G..

3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'O.d.G., il Presidente dichiara conclusa la seduta.

4. Nel caso in cui all'ora stabilita per la conclusione dell'adunanza rimangano ancora da trattare altri argomenti iscritti all'O.d.G., viene conclusa la trattazione e la votazione dell'argomento in discussione, dopo di che il Presidente pone in votazione la proposta di proseguire la seduta in altra data od il rinvio degli argomenti rimasti da trattare ad altra adunanza, e, se la proposta è accolta, il Presidente dichiara sospesa o sciolta l'adunanza.

TITOLO VI

PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - VERBALE

Art. 72

Partecipazione del Segretario Generale del Comune all'adunanza

1. Il Segretario Generale del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio, sia pubbliche che segrete, ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti atti a facilitare l'esame dell'argomento, sia per esprimere il suo parere di conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, in attuazione delle vigenti disposizioni di legge, o quando il Consiglio intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale egli ha espresso il parere di competenza in sede istruttoria.

2. Il Segretario Generale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.

3. In tale caso il Consiglio sceglie uno dei suoi membri al quale affidare le funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 73

Verbale delle adunanze

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che, attraverso le deliberazioni adottate, documenta la volontà espressa dal Consiglio Comunale. La sua redazione viene curata, di norma, dal Segretario Generale, anche avvalendosi di collaboratori dell'ufficio segreteria del Comune.

2. Il verbale è steso in forma integrale o sintetica su decisione del Segretario e ad esso vanno allegati, come parte integrante dello stesso, tutti i documenti relativi agli argomenti

trattati nella seduta.

3. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constatare il suo voto ed i motivi del medesimo; ha altresì diritto che nel verbale risultino in forma integrale i propri interventi. In tale caso egli dovrà metterli per iscritto e consegnarne copia firmata al Segretario.

4. I verbali devono indicare l'ora d'inizio della seduta e di quando si provvede alla constatazione del numero legale dei presenti. I verbali devono altresì precisare se la seduta sia pubblica o segreta, i nomi di chi la presiede, dei consiglieri e degli assessori presenti, il risultato di ogni votazione, se la stessa è avvenuta in modo palese o a scrutinio segreto ed i nominativi degli eventuali scrutatori.

5. I verbali vengono depositati presso la segreteria comunale.

6. L'intera seduta viene registrata mediante incisione magnetica o altro sistema simile. I relativi supporti sono custoditi in apposito archivio a cura del Segretario Generale, con possibilità di accesso da parte dei consiglieri, e conservati per cinque anni.

7. Su decisione del Segretario Generale, nel verbale di deliberazione, gli interventi possono venire richiamati "per relationem" con riferimento al supporto magnetico ove sono registrati.

8. La parte di verbale relativa alla seduta segreta è redatta in modo da conservare, nella maniera più concisa, menzione di quanto discusso e deliberato.

9. I verbali di deliberazione riguardanti questioni patrimoniali in cui vi siano o possano esservi interessi di terzi, devono essere riassunti in modo da non compromettere gli interessi del Comune.

10. Il verbale dell'adunanza è firmato da chi l'ha presieduta e dal segretario verbalizzante.

PARTE IV DELIBERAZIONI E VOTAZIONI

TITOLO I PUBBLICAZIONE, REVOCA E MODIFICA DELLE DELIBERAZIONI

Art. 74

Publicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate all'albo pretorio online per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

Art. 75

Revoca e modifica delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportino modificazione o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

TITOLO II LE VOTAZIONI

Art. 76 Validità delle votazioni

1. Il Presidente, ogni qualvolta si debba procedere al voto, verifica che le votazioni avvengano in presenza del numero legale. Qualora, in sede di votazione o in virtù del suo esito, emerga la mancanza del numero legale, il Presidente dichiara nulla l'eventuale votazione e può procedere alla sospensione della seduta secondo quanto previsto dall'art. 55, comma 2, del presente regolamento.

Art. 77

Forme di votazione

1. Le votazioni del Consiglio Comunale si svolgono di norma in forma palese.

2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando espressamente prescritte dalla legge e quando riguardano la nomina di persone, giudizi su una persona o valutazioni dell'azione da questa svolta.

Art. 78

Votazione in forma palese

1. Le votazioni palesi si svolgono con il sistema elettronico, per alzata di mano o per appello nominale.

2. La votazione con il sistema elettronico viene effettuata con l'apposito votatore assegnato ad ogni consigliere. La verifica del numero legale per procedere alle votazioni avviene verificando il numero delle postazioni attivate.

Il voto espresso con il sistema elettronico può essere soggetto a rettifica se un consigliere, dichiarando di essere incorso in errore materiale, lo richiede prima della proclamazione del risultato.

Il Presidente, preso atto della rettifica, dispone l'annotazione nel verbale redatto dal Segretario Generale.

3. Quando non è funzionante il sistema di votazione elettronica, si vota per alzata di mano. A tal fine il Presidente invita i Consiglieri ad alzare la mano per rilevare i voti favorevoli, contrari o astenuti relativamente alla proposta messa in votazione.

All'atto del passaggio al voto per alzata di mano, i consiglieri che non partecipano alla votazione debbono dichiararlo prima dell'espressione del voto, affinché la loro posizione risulti nominativamente a verbale. Essi non sono considerati nel computo per determinare la maggioranza dei votanti.

Il voto per alzata di mano è soggetto a riprova se questa è richiesta da un consigliere immediatamente dopo la proclamazione del risultato da parte del Presidente.

4. Su determinazione del Presidente, le votazioni palesi possono avvenire per appello nominale. La votazione per appello nominale si effettua mediante la chiamata successiva dei consiglieri, per ordine alfabetico, da parte del Segretario, e dopo che il Presidente abbia precisato il significato del "SI", favorevole alla deliberazione proposta, e del "NO", alla stessa contrario.

Il risultato della votazione per appello nominale è riscontrato e riconosciuto dal Presidente con l'assistenza di tre scrutatori da lui nominati (di cui uno appartenente ai gruppi di "minoranza") e del Segretario che provvede ad annotare a verbale il voto espresso da ciascun consigliere.

Art. 79

Votazioni a scrutinio segreto

1. Le votazioni a scrutinio segreto si svolgono mediante schede predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento e munite del timbro comunale, che vengono distribuite ai consiglieri al momento del voto.

2. Prima di tale distribuzione, i consiglieri che non partecipano alla votazione debbono espressamente dichiararlo.

3. Ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.

4. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto non si considerano, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.

5. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi debba esservi una rappresentanza predeterminata, della maggioranza e/o della minoranza, e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi. Sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

6. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori (di cui uno delle minoranze) da lui nominati e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.

7. Il numero delle schede votate (bianche comprese) deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.

8. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori, dei quali deve essere precisato il nominativo.

9. Le schede vengono distrutte al termine della seduta consiliare, salvo diversa determinazione.

Art. 80

Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, valuta le circostanze, annulla la votazione e dispone che la stessa sia immediatamente ripetuta.

Art. 81

Esito della votazione

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

1 bis. In ogni deliberazione in cui è richiesto un quorum di maggioranza di voti, se esso si compone anche di una frazione decimale lo si determina sempre arrotondando per eccesso all'unità superiore.

2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

5. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione, che deve precisare il numero dei presenti, degli astenuti, dei voti a favore e di quelli contrari, il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".

6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 82

Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti, ai sensi della legge vigente.

2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

PARTE V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 83

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.

2. Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'albo comunale per 15 giorni.

3. Sostituisce ed abroga i precedenti regolamenti, che disciplinavano il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Comunali (o Consiliari).

Art. 84

Diffusione

1. Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito internet del Comune di Verbania.
2. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale e delle commissioni durante le rispettive riunioni, a disposizione dei consiglieri comunali.
3. Copia del regolamento è inviata, a cura del Sindaco neoeletto, ai consiglieri neoeletti, dopo la proclamazione dell'elezione.